

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

della Dott.ssa Paola LA CHINA, nata il [REDACTED] a [REDACTED] ed
ivi residente nella [REDACTED], c.f. LCHPLA88H56F258K,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dell'Avv. Michele D'Urso, c.f.
DRSMHL71A06F258O, e dall'Avv. Francesco Stornello, c.f.
STRFNC72D24C351N, presso i cui indirizzi p.e.c.
michele.durso@avvocatimodica.legalmail.it e francesco.stornello@legalmail.it
elege domicilio digitale

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.;
- Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo legale rappresentante p.t.;
- Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore;
- FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente p.t.;
- Commissione d'esame del Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali, nominata dalla Commissione Interministeriale RIPAM con Delibera n. 17 del 2025, in persona del Presidente p.t.

E NEI CONFRONTI

- Dott. [REDACTED];
- Dott.ssa [REDACTED],
- Dott.ssa [REDACTED];
- Dott.ssa [REDACTED],

AVVERSO

il Verbale n. 32 del 31 marzo 2026 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di n. 161 unità di personale non dirigenziale – Area dei funzionari, famiglia professionale “funzionario giuridico-amministrativo-contabile” – codice concorso SIC. (Sicilia), con cui la Commissione, preso atto del ricorso per motivi aggiunti della ricorrente, ha nuovamente confermato la non valutabilità dei master universitari di I e II livello dichiarati dalla stessa, ritenendoli “non attinenti alle materie del bando”, e ha quindi lasciato invariato il punteggio di 27,25 punti e la relativa posizione in graduatoria, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale

nel ricorso già pendente avanti a Codesto medesimo Tribunale, Sezione IV Ter, con il n. 2196/2026 reg. ric.

RIASSUNTO PRELIMINARE

La Dott.ssa La China ha partecipato al concorso RIPAM bandito il 5 giugno 2025 per 161 funzionari MIM, concorrendo per il codice SIC. – Sicilia (15 posti).

Nella domanda ha dichiarato, tra l’altro:

- laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01), conseguita con voto 110/110;
- master universitario di I livello in “L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di secondo grado: metodologie didattiche”, Università telematica e-Campus, 60 CFU, con insegnamenti tra cui diritto pubblico generale, diritto pubblico generale II, contesti economici e statistici;
- master universitario di II livello “Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale”, Università Telematica Pegaso, 60 CFU, con moduli su profili normativi della carriera dirigenziale, responsabilità amministrative, civili e penali, ruoli e funzioni del personale PA, contabilità scolastica, diritto del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro.

La prova scritta è stata superata con 24,75/30.

In data 7.1.2026, tramite Portale inPA, la ricorrente ha appreso il punteggio complessivo di 27,25 punti (24,75 prova + 1,50 voto di laurea + 1,00 laurea

magistrale), senza riconoscimento di alcun punteggio per i due master dichiarati, ed è stata collocata in 199^a posizione in graduatoria.

L'ultimo vincitore del codice SIC (15° posto) ha conseguito 26,75 punti. Se ai master fossero stati attribuiti 0,50 e 1,50 punti ai sensi dell'art. 7, co. 3, del bando, la ricorrente avrebbe totalizzato 29,25 punti, collocandosi in posizione utile e risultando vincitrice.

Con ricorso del 20.2.2026 (R.G. 2196/2026), la ricorrente ha impugnato la graduatoria SIC e gli atti connessi, lamentando la mancata valutazione dei master, regolarmente dichiarati e pienamente attinenti alle materie della prova scritta ex artt. 6 e 7 del bando.

In data 5.3.2026 il Ministero si è costituito depositando il Verbale n. 28 del 27.2.2026, con cui la Commissione, all'esito di un primo riesame, ha confermato la mancata attribuzione di punteggio ai master, ritenendoli "non attinenti alle materie del bando".

Tale verbale è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti del 20.3.2026, deducendone l'illegittimità per violazione della *lex specialis*, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e mancata attivazione del soccorso istruttorio.

Successivamente, il Ministero ha depositato il Verbale n. 32 del 31.3.2026, con cui la Commissione, preso atto del ricorso per motivi aggiunti, ha ribadito la non attinenza dei master, definendo la valutazione dei titoli "espressione di discrezionalità tecnica" ed esigendo un "grado di attinenza specifica e diretta" alle materie della prova scritta, reputato insussistente nel caso di specie.

L'udienza cautelare, inizialmente fissata al 21 aprile 2026 e già rinviata dal 23 marzo, è stata ulteriormente rinviata al 9 giugno 2026 su istanza dei difensori del 17.4.2026, proprio per consentire l'impugnazione del Verbale n. 32 e l'instaurazione di un contraddittorio completo anche su tale atto sopravvenuto.

Il presente atto è quindi rivolto ad impugnare il Verbale n. 32 del 31.3.2026, in quanto atto autonomamente lesivo che consolida e aggrava l'illegittimo diniego di valutazione dei titoli della ricorrente.

A tal fine, si premette in

FATTO

1. La procedura concorsuale e i titoli dichiarati

Con bando pubblicato il 5.6.2025 sul Portale inPA, la Commissione RIPAM ha indetto concorso su base territoriale, per titoli ed esami, per n. 161 funzionari giuridico-amministrativo-contabili MIM, da destinare agli Uffici Scolastici Regionali, tra cui **15 posti per la Sicilia (codice SIC)**.

La procedura è articolata in:

- prova scritta a quiz, max 30 punti, su materie tra cui: diritto amministrativo (con particolare riferimento al codice dei contratti), diritto costituzionale, diritto civile (obbligazioni e contratti), diritto UE, diritto penale PA, disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti, processo civile e del lavoro, contabilità di Stato ed enti pubblici, organizzazione MIM e istituzioni scolastiche, lingua inglese e informatica;
- valutazione dei titoli, fino a 10 punti, sui soli titoli dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza, con punteggi tra l'altro previsti per master di I livello (0,5 punti ciascuno) e di II livello (1,5 punti ciascuno) attinenti alle materie della prova scritta.

La Dott.ssa La China ha presentato domanda per il codice SIC, dichiarando:

- LMU in Giurisprudenza LMG/01 (Università di Catania), voto 110/110;
- master di I livello "L'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado: metodologie didattiche", Università e-Campus, 1500 ore, 60 CFU, con esami in politica economica, economia aziendale, statistica economica, diritto pubblico generale I e II, economia politica II;
- master di II livello "Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale", Università Pegaso, 1500 ore, 60 CFU, con insegnamenti in profili normativi della carriera dirigenziale, responsabilità amministrative, civili e penali, ruoli e funzioni del personale PA, contabilità scolastica, diritto del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro.

Entrambi i master sono stati conseguiti prima della scadenza del termine di presentazione delle domande (15.4.2020 e 26.5.2025).

2. Esiti della prova scritta e graduatoria

La ricorrente ha sostenuto la prova scritta in data 24.7.2025, riportando 24,75/30.

In data 23.12.2025 è stata pubblicata la graduatoria finale del codice SIC, in cui la ricorrente è collocata alla posizione 199, con punteggio complessivo 27,25 (24,75 prova + 1,50 voto di laurea + 1,00 laurea magistrale), senza alcun punteggio per i due master.

Con istanza di accesso del 23.1.2026, la ricorrente ha chiesto a Formez copia del verbale di valutazione dei propri titoli, evidenziando di ritenere non correttamente valutati i titoli dichiarati.

Il bando, all'art. 7, co. 3, stabilisce che ai titoli possano essere attribuiti fino a 10 punti, così graduati, tra l'altro:

- 0,5 punti per ogni master di I livello attinente alle materie della prova scritta;
- 1,5 punti per ogni master di II livello attinente alle medesime materie.

Con il corretto riconoscimento dei due master, il punteggio titoli della ricorrente avrebbe dovuto aumentare di 2 punti (0,5 + 1,5), portando il totale a 29,25 punti, superiore a quello dell'ultimo vincitore (26,75).

3. Il ricorso principale e il Verbale n. 28

Con ricorso del 20.2.2026 la ricorrente ha impugnato la graduatoria SIC e gli atti connessi, deducendo, fra l'altro, violazione dell'art. 7 del bando per mancata valutazione dei master regolarmente dichiarati e attinenti alle materie della prova scritta.

In data 5.3.2026 il Ministero ha depositato, fra gli altri atti, il Verbale n. 28 del 27.2.2026, in cui la Commissione:

- prende atto del ricorso e procede alla rivalutazione dei titoli della candidata La China;
- individua i master di I e II livello dichiarati dalla stessa;
- conclude che tali master “non possono dar luogo ad attribuzione di

punteggio incrementale, in quanto non attinenti alle materie del bando”, confermando così il punteggio titoli già attribuito.

Tale verbale è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti del 20.3.2026, lamentando l’erroneità della valutazione di non attinenza, il difetto di istruttoria (assenza di esame dei programmi didattici) e l’inadeguatezza della motivazione.

4. Il Verbale n. 32 del 31 marzo 2026

A seguito del ricorso per motivi aggiunti, la Commissione si è riunita in data 31.3.2026, come da Verbale n. 32:

- la Commissione *“prende atto del ricorso per motivi aggiunti presentato dalla candidata LA CHINA Paola, avverso il verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 e procede al riesame della posizione”*;
- afferma che la valutazione dei titoli *“costituisce espressione di discrezionalità tecnica”* e che, ai sensi del bando, *“sono valutabili esclusivamente i master caratterizzati da attinenza specifica e diretta alle materie della prova scritta, non essendo sufficiente una mera riconducibilità generica o indiretta alle stesse”*;
- ritiene che i titoli, *“pur afferenti in senso lato all’area giuridico-amministrativa, non presentano un grado di attinenza tale da giustificare la valutazione”*;
- conferma *“quanto già stabilito con il Verbale n. 28”* e ribadisce la *“non valutabilità dei master universitari dichiarati”*, mantenendo invariato il punteggio e la posizione in graduatoria.

È evidente che il Verbale n. 32, lungi dal rimediare ai vizi già dedotti, cristallizza e aggrava l’illegittimità, introducendo un criterio di attinenza più restrittivo di quello previsto dalla *lex specialis* e negando rilievo alla documentazione prodotta (programmi didattici dei master).

5. Rinvio dell’udienza cautelare

Con istanza del 17.4.2026, i difensori della ricorrente hanno chiesto il rinvio della camera di consiglio fissata al 21.4.2026, evidenziando:

- il deposito del Verbale n. 32 del 31.3.2026, recante nuova conferma

della mancata valutazione dei master;

- la necessità di impugnare anche tale atto con ulteriori motivi aggiunti e di instaurare un contraddittorio pieno nel rispetto dei termini ex art. 55 c.p.a..

L'udienza cautelare è stata quindi rinviata al 9 giugno 2026, così consentendo il deposito del presente ricorso per motivi aggiunti.

Anche gli atti oggi impugnati sono illegittimi e, quindi, meritevoli di annullamento.

Essi, inoltre, sono causa di grave pregiudizio per la ricorrente, nelle more della decisione del ricorso nel merito, sicché ricorrono i presupposti per ogni più opportuna tutela cautelare.

Tanto, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sulla domanda di annullamento degli atti impugnati

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, CO. 3, DEL BANDO – INTRODUZIONE DI UN CRITERIO DI “ATTINENZA SPECIFICA E DIRETTA” NON PREVISTO DALLA LEX SPECIALIS – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ

L'art. 7, co. 3, del bando prevede che ai master universitari “*attinenti alle materie della prova scritta*” siano attribuiti:

- 0,5 punti per ogni master di primo livello;
- 1,5 punti per ogni master di secondo livello, fino a un massimo di due titoli valutabili.

La norma non distingue tra attinenza “*specificata e diretta*” e attinenza “*generica*” né introduce margini ulteriori di discrezionalità rispetto al chiaro riferimento alle “*materie della prova scritta*”, puntualmente elencate all'art. 6 (diritto amministrativo, costituzionale, civile, UE, penale PA, lavoro pubblico e responsabilità, processo civile e del lavoro, contabilità di Stato, organizzazione MIM e istituzioni scolastiche, inglese, informatica).

Il Verbale n. 32, invece:

- qualifica la valutazione dei titoli come “*discrezionalità tecnica*” e afferma che “*sono valutabili esclusivamente i master caratterizzati da attinenza specifica e diretta alle materie della prova scritta, non essendo sufficiente una mera riconducibilità generica o indiretta alle stesse*”;
- nega la valutazione dei master della ricorrente, benché essi afferiscano chiaramente alle aree giuridico-amministrative, contabili e del lavoro pubblico oggetto della prova scritta, sostenendo che “*non presentano un grado di attinenza tale da giustificare la valutazione*”.

Con ciò, la Commissione:

1. Introduce un criterio selettivo più restrittivo (“*attinenza specifica e diretta*”) non previsto dal bando, alterando illegittimamente la *lex specialis* e violando il principio di tipicità e vincolatività delle regole concorsuali;
2. Esercita un potere di auto-normazione non consentito, sostituendo al parametro normativo dell’attinenza alle materie d’esame una propria, indimostrata nozione di “***grado di attinenza***”;
3. Opera un evidente sviamento di potere, utilizzando la pretesa discrezionalità tecnica per ridurre l’ambito dei titoli valutabili al di là di quanto disposto dall’art. 7 del bando.

In tal modo, il Verbale n. 32 viola la *lex specialis* ed è affetto da eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, posto che:

- i master della ricorrente vertono su materie che coincidono con, o sono inclusi in, quelle indicate all’art. 6 del bando;
- la Commissione si limita a qualificarli come solo “*in senso lato afferenti all’area giuridico-amministrativa*”, senza spiegare perché ciò escluderebbe l’attinenza alle materie concorsuali.

Ne discende la violazione dell’art. 7, co. 3, del bando e dei principi di par condicio, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, CO. 3, DEL BANDO – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI

ISTRUTTORIA IN ORDINE ALL'ATTINENZA DEI MASTER ALLE MATERIE DELLA PROVA SCRITTA

I programmi didattici dei master, prodotti in giudizio, dimostrano che essi sono pienamente attinenti alle materie della prova scritta:

- Il master di I livello e-Campus include insegnamenti di diritto pubblico generale e diritto pubblico generale II, oltre a discipline economiche e statistiche, chiaramente rientranti nelle aree del diritto pubblico e dell'analisi economica dell'azione pubblica, che si intersecano con il diritto costituzionale, amministrativo, contabilità pubblica e organizzazione scolastica.
- Il master di II livello Pegaso, come da scheda MA1746, comprende:
 - *“I profili normativi della carriera dirigenziale”*;
 - *“La professione dirigenziale: le responsabilità amministrative, civili e penali”*;
 - *“Ruoli e funzioni del personale della Pubblica Amministrazione”*;
 - *“Contabilità scolastica”*;
 - *“Diritto del lavoro”*;
 - *“Sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

Tali moduli si sovrappongono alle materie della prova scritta:

- responsabilità amministrative, civili e penali rientrano rispettivamente nel diritto amministrativo, civile e penale con particolare riferimento ai reati contro la PA;
- diritto del lavoro, ruoli e funzioni del personale PA coincidono con *“disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti”* ed *“elementi di organizzazione del MIM e delle istituzioni scolastiche”*;
- contabilità scolastica rientra nella *“contabilità di Stato e degli enti pubblici”*.

Nonostante ciò, la Commissione:

- non dà atto di avere esaminato tali programmi;
- non indica quali moduli o contenuti sarebbero, a suo avviso, estranei

alle materie concorsuali;

- liquida i master come non aventi “*grado di attinenza tale da giustificare la valutazione*” con formula generica e apodittica.

Sussiste quindi un evidente travisamento dei fatti, in quanto l’oggetto effettivo dei master coincide con le aree disciplinari previste dal bando, e un difetto di istruttoria, non essendo stato svolto alcun concreto raffronto tra i programmi formativi e le materie della prova scritta.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, CO. 3, DEL BANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. N. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Il Verbale n. 32 è altresì viziato per difetto di motivazione.

Esso, infatti, si limita a riaffermare la non attinenza, introducendo la formula “*specifica e diretta*”, ma senza indicare:

- quali criteri concreti di valutazione dell’attinenza siano stati adottati;
- quali parti dei master siano state ritenute non attinenti e perché;
- in che modo si sia tenuto conto delle deduzioni e dei documenti prodotti dalla ricorrente nel primo ricorso per motivi aggiunti.

In tal modo, la Commissione non espone i “*presupposti di fatto e le ragioni giuridiche*” della decisione, in violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990 e del giusto procedimento.

La motivazione è inoltre manifestamente illogica, poiché, di fronte a titoli che trattano specificamente di responsabilità dei dirigenti pubblici, contabilità scolastica e diritto del lavoro pubblico – tutte materie riconducibili alle aree indicate all’art. 6 – la Commissione nega l’attinenza sulla base di una non meglio precisata esigenza di “*attinenza specifica e diretta*” senza spiegare perché tale requisito mancherebbe nel caso concreto.

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, CO. 2, DEL BANDO – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ISTRUTTORIA E MANCATA VALORIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IN DOMANDA

L’art. 7, co. 2, stabilisce che la valutazione è effettuata sulla base dei titoli

dichiarati negli appositi spazi della domanda e che sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie.

La ricorrente ha:

- dichiarato puntualmente entrambi i master, indicando denominazione, sede, data e livello;
- rispettato il requisito del possesso alla data di scadenza delle domande.

La Commissione, anziché valorizzare tali dichiarazioni – che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione – ed i programmi didattici dei master prodotti in giudizio ha rifiutato la valutazione dei titoli sulla base:

- di un criterio non previsto dal bando (“*attinenza specifica e diretta*”);
- di una valutazione astratta, senza confronto concreto con le materie della prova;
- senza acquisire e verificare effettivamente i programmi didattici.

Ne deriva una violazione dell’art. 7, co. 2, del bando e del principio di completezza e correttezza dell’istruttoria, che imponeva alla Commissione di esaminare diligentemente i titoli regolarmente dichiarati.

5. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA (ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Il bando impone la valutazione di tutti i master attinenti alle materie della prova scritta.

La Commissione, nel negare la valutazione dei master della ricorrente, senza esame effettivo dei contenuti e con un criterio restrittivo non previsto dalla *lex specialis*, ha posto in essere un esercizio arbitrario e non trasparente della propria discrezionalità tecnica, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

Sulla domanda di tutela cautelare collegiale

La ricorrente ha già domandato tutela cautelare nel ricorso principale e nei precedenti motivi aggiunti, evidenziando:

- il *fumus boni iuris* derivante dall’evidente violazione della *lex specialis*

nella mancata valutazione dei master;

- il *periculum in mora* connesso alla convocazione e sottoscrizione dei contratti con i vincitori SIC in data 23.2.2026 e al conseguente consolidamento della graduatoria.

Il Verbale n. 32 non attenua ma accentua tali profili, poiché:

- conferma, con motivazione illegittima, la mancata attribuzione di 2 punti che renderebbero la ricorrente vincitrice;
- mira a “blindare” l’operato della Commissione in pendenza del giudizio, senza un serio riesame istruttorio.

Ricorrono, pertanto, i presupposti affinché Codesto Tribunale adotti ogni più opportuna misura cautelare a tutela della ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ivi compresa la sospensione – in quanto ancora rilevante – degli effetti della graduatoria SIC e dei contratti eventualmente già stipulati, nei limiti di quanto necessario a garantire l’eventuale immissione in ruolo della ricorrente, ovvero, in subordine, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., fissare sollecitamente l’udienza di discussione del ricorso nel merito.

Tutto ciò premesso, la Dott.ssa Paola La China, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ADÌTO

in accoglimento del presente ricorso,

1. In via cautelare

- 1.1 sospendere l’efficacia del Verbale n. 32 del 31 marzo 2026 della Commissione esaminatrice del concorso MIM 161 funzionari – codice SIC, nonché adottare le misure cautelari richieste con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti;
- 1.2 ordinare all’Amministrazione resistente di adottare ogni misura idonea a evitare la definitiva cristallizzazione della graduatoria illegittima SIC, ivi compresa, ove necessario, la sospensione degli effetti dei contratti

stipulati nei limiti strettamente indispensabili a salvaguardare il diritto all'assunzione della ricorrente in caso di accoglimento nel merito;

1.3 in subordine adottare ogni altra più opportuna misura cautelare a tutela della ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ovvero, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., fissare sollecitamente l'udienza di discussione del ricorso nel merito.

2. Nel merito,

2.1 dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare il Verbale n. 32 del 31 marzo 2026, nonché, per quanto occorrer possa, il Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026, il rapporto informativo integrativo e gli ulteriori atti connessi che confermano la mancata valutazione dei master della ricorrente;

2.2 annullare, *in parte qua*, la graduatoria finale di merito del codice SIC e gli atti presupposti, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di attribuire alla ricorrente i 2 punti spettanti per i master e di rideterminare la graduatoria ponendo la ricorrente in posizione utile per l'assunzione;

2.3 per l'effetto, adottare ogni conseguenziale statuizione.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato versato per il ricorso e per i motivi aggiunti.

Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che il valore della controversia è indeterminato, avendo ad oggetto il reclutamento nel pubblico impiego, e che il contributo unificato dovuto e versato ammonta a € 325,00.

Ai sensi dell'art. 136 c.p.a., i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria agli indirizzi PEC risultanti dagli atti di causa.

Modica – Roma, 8 maggio 2026

Avv. Michele D'Urso

Avv. Francesco Stornello